

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Per iniziativa del Consiglio dell'"ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE", quale Fondatore, è costituita, a norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, la "Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze" (d'ora in poi anche soltanto Fondazione).

La Fondazione ha sede legale presso l'Ordine degli Avvocati di Firenze, nei locali del suo Consiglio, attualmente in Firenze, via Cavour n. 57 e potrà istituire sedi operative anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Comitato Direttivo.

La Fondazione opera, prioritariamente, nell'ambito del circondario del Tribunale di Firenze e, secondariamente, nell'ambito regionale della Toscana.

La Fondazione richiederà il riconoscimento giuridico nonché l'accreditamento quale sede formativa, previsti dalle vigenti Leggi Regionali, all'occorrenza apportando al presente Statuto le modifiche che a tal fine fossero richieste o si rendessero necessarie.

Art. 2 - SCOPI

La Fondazione non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto, ed opera come ente non profit ai sensi della vigente Legislazione Nazionale e Regionale.

Le finalità della Fondazione sono quelle di:

a) promuovere la formazione, l'aggiornamento e l'informazione professionale degli avvocati e dei praticanti avvocati e, più in generale, di quanti operano professionalmente nelle materie giuridiche;

b) organizzare iniziative di studio e di ricerca in campo didattico e scientifico nei diversi rami del diritto nazionale, comunitario ed internazionale;

c) supportare il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze per la realizzazione ed attuazione dei programmi e delle iniziative di formazione, aggiornamento ed informazione professionale degli avvocati e dei praticanti avvocati, previsti dalla legge o dai regolamenti nonché da delibere ed indicazioni del Consiglio Nazionale Forense;

d) sostenere e valorizzare le attività di formazione, aggiornamento ed informazione professionale svolte da associazioni forensi operanti nel circondario del Tribunale di Firenze.

Ai fini di cui sopra, la Fondazione potrà promuovere ogni attività strumentale, utile o necessaria allo scopo, anche in collaborazione e/o mediante convenzione con altri soggetti, pubblici o privati, che perseguano finalità analoghe alle proprie ed in particolare con il Centro per la Formazione e l'Aggiornamento Professionale degli Avvocati e con la Fondazione dell'Avvocatura Italiana, istituiti presso il Consiglio Nazionale Forense, nonché con le associazioni forensi operan-



ti nel circondario del Tribunale di Firenze.

Inoltre, ed a mero titolo esemplificativo, la Fondazione potrà, anche a titolo oneroso:

- a) organizzare convegni, conferenze, seminari, dibattiti, proiezione di films e documentari, anche direttamente realizzati;
- b) organizzare lezioni e corsi di aggiornamento, formazione e specializzazione, gruppi di studio e di ricerca;
- c) divulgare con ogni mezzo, anche tramite stampa, gli atti di convegni, corsi e seminari, nonché i risultati degli studi e delle ricerche eventualmente compiuti;
- d) realizzare riviste con cadenza periodica nonché ogni altra opera cartacea, audiovisiva o multimediale;
- e) istituire borse di studio, premi o assegni finalizzati all'approfondimento culturale e all'arricchimento professionale dei destinatari;
- f) creare e gestire biblioteche, emeroteche, videoteche e nastroteche, nonché strumenti informatici e telematici;
- g) acquisire la titolarità di brevetti, marchi e in generale di tutti i diritti sulle opere dell'ingegno nei settori attinenti agli scopi di cui al presente Statuto, nonché di licenze per lo sfruttamento dei medesimi;
- h) erogare servizi strumentali ai propri scopi e/o alle attività di cui ai punti precedenti.

La Fondazione potrà inoltre:

- a) acquisire immobili in proprietà, in locazione, leasing o comodato, da utilizzare quale sede legale o amministrativa o come sede delle attività previste dal presente Statuto;
- b) cooperare con altri enti pubblici e/o privati che perseguano finalità analoghe a quelle istituzionali;
- c) investire gli eventuali proventi della propria attività nella realizzazione degli scopi statutari;
- d) esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di servizi, che, direttamente od indirettamente, sia utile per il raggiungimento dei fini istituzionali suindicati.

Art. 3 - PATRIMONIO E CONTRIBUTI

Per il perseguimento degli scopi e delle finalità di cui al presente Statuto e per garantire il funzionamento della Fondazione, il patrimonio, che non potrà essere inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00), è costituito:

- a) dalle somme conferite dal Fondatore a tale titolo;
- b) da elargizioni o contributi, sotto qualsiasi forma, che provengano a tale titolo da parte dei Sostenitori nonché da terzi, per tali intendendosi persone fisiche ed enti pubblici e privati;
- c) dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo.

Per l'adempimento dei propri compiti, la Fondazione dispone inoltre delle seguenti entrate e/o contributi:

- a) redditi derivanti dal proprio patrimonio;



- b) eventuali contributi occasionali o periodici erogati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze;
- c) eventuali contributi ed elargizioni dei Sostenitori e di terzi, sotto qualsiasi forma, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- d) eventuali proventi della gestione e degli utili derivanti dalle proprie attività, anche in forma di quote di partecipazione a corsi, convegni, seminari e qualunque altra iniziativa.

E' fatto espressamente divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 4 - FONDATARE

E' Fondatore il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.

Art. 5 - SOSTENITORI

Sono Sostenitori le associazioni forensi aventi sede nel circondario del Tribunale di Firenze nonché gli avvocati ed i praticanti avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Firenze che ne facciano richiesta scritta con contestuale versamento di contributo in misura non inferiore a quella stabilita dal Comitato Direttivo.

Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Sostenitori cui gli stessi vengono iscritti previa deliberazione del Comitato Direttivo.

Art. 6 - BENEMERITI

Sono Benemeriti le persone fisiche e gli enti pubblici e privati che ne facciano richiesta manifestando la disponibilità a sostenere, in qualunque forma, le attività della Fondazione.

Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Benemeriti cui gli stessi vengono iscritti, previa deliberazione del Comitato Direttivo.

Art. 7 - ORGANI


Sono Organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Comitato Scientifico;
- d) il Collegio dei Revisori.

Gli Organi durano in carica due anni e, comunque, fino all'insediamento dei nuovi componenti degli stessi.

Il primo Presidente nonché i componenti del primo Comitato Direttivo e del primo Collegio dei Revisori vengono nominati in sede di costituzione della Fondazione e si insediano, anche ai fini della decorrenza della durata della carica, con il primo giorno del mese successivo.

Tutte le cariche sono gratuite; è fatto salvo il rimborso di eventuali spese sostenute per l'espletamento delle relative funzioni previa deliberazione del Comitato Direttivo.



Art. 8 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, quale Fondatore, fra i suoi componenti, con delibera da adottarsi almeno due mesi prima della data di scadenza del mandato del Presidente in carica.

Non possono essere nominati Presidente della Fondazione, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in carica.

Al Presidente sono affidati i seguenti compiti:

- a) rappresentare legalmente la Fondazione;
- b) stare in giudizio;
- c) convocare e presiedere il Comitato Direttivo;
- d) vigilare sull'applicazione dello Statuto;
- e) curare l'esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo;
- f) esercitare le altre attribuzioni che gli sono demandate dal Comitato Direttivo;
- g) convocare e presiedere il Comitato Scientifico.

In caso di urgenza, il Presidente potrà adottare provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, limitatamente alla necessità di garantire la normale amministrazione; tali provvedimenti dovranno essere sottoposti a ratifica del Comitato Direttivo nella prima seduta successiva al compimento dell'atto medesimo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal componente del Comitato Direttivo con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati.

In caso di cessazione della carica prima della scadenza, quale che ne sia il motivo, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze provvederà senza indugio a nominare il nuovo Presidente, il cui incarico scadrà alla scadenza del mandato del sostituito.


Art. 9 - IL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è composto, oltre che dal Presidente, da sei avvocati del Foro di Firenze, iscritti da almeno 10 (dieci) anni all'Albo, che abbiano maturato significativa esperienza didattica e/o organizzativa in strutture e/o attività di formazione forense e giuridica nonché di gestione e/o amministrazione di enti pubblici e privati.

I componenti del Comitato Direttivo sono nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, con delibera da adottarsi almeno 2 (due) mesi prima della data di scadenza del mandato del Comitato Direttivo in carica.

Possono essere nominati componenti del Comitato Direttivo non più di due membri del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in carica, esclusi il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere in carica.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze potrà, in qualsiasi momento, revocare dalla carica qualunque componente del Comitato Direttivo nei confronti del quale siano venuti



meno i requisiti soggettivi di cui al primo comma del presente articolo o che si sia reso inadempiente ai doveri inerenti la carica o nei confronti del quale sia divenuta definitiva sanzione disciplinare.

In caso di cessazione dalla carica, per dimissioni, revoca o per altri motivi, di un componente del Comitato Direttivo il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze provvederà senza indugio a nominare un nuovo componente, il cui incarico scadrà alla scadenza del mandato del sostituito.

Il Comitato Direttivo svolge ogni attività di gestione della Fondazione utile e necessaria al raggiungimento degli scopi ed in particolare, fra l'altro:

- a) stabilisce i programmi di attività della Fondazione;
- b) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- c) predispone i regolamenti interni per il proprio funzionamento;
- d) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;
- e) delibera sulle assunzioni e sui licenziamenti del personale dipendente, determinandone il trattamento giuridico ed economico.

Il Comitato Direttivo può delegare in parte i suoi poteri ad uno o più membri, può avvalersi di esperti e di professionisti e può autorizzare la nomina di procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno 3 (tre) giorni, anche a mezzo fax o posta elettronica, e saranno validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo saranno adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità di voti prevarrà quello del Presidente.

Di ogni riunione del Comitato Direttivo verrà redatto apposito verbale, dal quale dovranno risultare le delibere adottate.

Art. 10 - IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive in materia culturale, didattica e tecnica delle attività della Fondazione finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari ed esprime pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti ed in ordine ai risultati conseguiti nelle singole iniziative attuate dalla Fondazione.

Il Comitato Direttivo determina la composizione e le regole di funzionamento del Comitato Scientifico e ne nomina i componenti.

Art. 11 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati in contestualità con la nomina del



Presidente e del Comitato Direttivo, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, che provvede anche a designarne il Presidente, tra i membri effettivi.

Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e redige una relazione al bilancio consuntivo e a quello preventivo.

In caso di cessazione dalla carica, per dimissioni o per altri motivi, di un componente del Collegio dei Revisori, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze provvederà senza indugio a nominare un sostituto, il cui mandato scadrà alla scadenza del mandato del sostituito.

Art. 12 - BILANCIO DELLA FONDAZIONE

Il Comitato Direttivo:

- a) cura la tenuta delle scritture contabili della Fondazione;
- b) redige il conto preventivo di ogni anno solare e la relazione sull'attività da svolgere entro il 30 novembre dell'anno precedente;
- c) redige il bilancio consuntivo di ogni anno solare con la relativa relazione tecnica e la relazione sull'attività svolta, entro il 31 marzo dell'anno successivo;
- d) entro 15 (quindici) giorni dalla approvazione, trasmette il conto preventivo ed il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori per l'espressione del relativo parere, conseguito il quale, rimette entrambi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze entro 30 (trenta) giorni dalla approvazione affinché vengano allegati al bilancio da presentare agli iscritti all'Albo.

A richiesta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, il Comitato Direttivo fornisce chiarimenti in merito ai contenuti delle relazioni ed alle risultanze del bilancio e del conto preventivo.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze può comunque chiedere al Comitato Direttivo informazioni sull'attività svolta anche con periodicità infrannuale.

Art. 13 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno liquidati da tre liquidatori nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.

Al termine della liquidazione, le disponibilità residue saranno destinate, secondo le determinazioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, ad organismi che perseguano le medesime o analoghe finalità previste dal presente Statuto o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 14 - MODIFICHE STATUTARIE

Il presente statuto potrà essere modificato solo previa specifica delibera adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Av-



vocati di Firenze, quale Fondatore.

Il Comitato Direttivo dovrà provvedere senza indugio, e comunque non oltre trenta giorni dall'adozione della detta delibera, a compiere ogni attività necessaria per l'adeguamento dello Statuto in conformità di essa.

F.TO SERGIO PAPARO

F.TO GIOVANNA ACQUISTI NOTAIO

